

STATUTO

LA NUOVA ORSA MAGGIORE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RENDE CS VIA MICHELANGELO
BUONARROTI 4

Numero REA: CS - 196985

Codice fiscale: 02890890789

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2008 - Statuto completo	2
--	---

	31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si	
	chiuderà il 31 dicembre dell'anno di prima iscrizione della	
	società nel Registro delle Imprese.	
	ART.10) Le spese del presente atto e di costituzione della	
	società, che ammontano approssimativamente a Euro 1.000,00	
	(mille), sono a carico della società.	
	ART.11) Per tutto quanto non previsto nel presente Atto le	
	parti fanno riferimento alle norme previste dal codice civile	
	per le società a responsabilità limitata.	
	Art.12) La società inoltre si dichiara costituita sotto la	
	piena osservanza delle norme contenute in quest'atto ed in	
	quelle stabilite nello Statuto che riporta le norme del	
	funzionamento societario come in appresso articolate:	
	STATUTO della Società	
	"LA NUOVA ORSA MAGGIORE Cooperativa sociale a r.l."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa sociale denominata:	
	"LA NUOVA ORSA MAGGIORE Cooperativa sociale a r.l."	
	ART. 2 - SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di RENDE	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	

	istituite o sopprese con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	ART. 3 - DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei	
	soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto	
	salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.	
	TITOLO II	
	ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5 - SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO	
	La cooperativa sociale sarà di Tipo A, ed in riferimento	
	all'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991	
	n. 381, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	principale che la cooperativa intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la	
	gestione di servizi socio-sanitari assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'art 1, lettera a) della citata legge	

	n. 381/91. La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai	
	soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro. La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di un trattamento tra i	
	soci cooperatori.	
	La cooperativa sociale avvalendosi delle agevolazioni	
	economiche e finanziarie previste dalle leggi nazionali,	
	regionali e comunitarie, si propone lo svolgimento delle	
	seguenti attività:	
	- gestione delle scuole medie, elementari, materne e asili	
	nido,	
	- gestione e/o realizzazione di spazi per l'infanzia quali	
	ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco, giardini	
	d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e non),	
	luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli	
	necessari allo sviluppo della loro personalità,	
	- promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale,	
	culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla	

	crescita e alla formazione del bambino e di appoggio alla	
	famiglia e curare la collaborazione, lo scambio di esperienza	
	e d'adesione a organismi associativi aventi scopi analoghi,	
	- attività di animazione culturale,	
	- collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e	
	con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte	
	al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle	
	attività di sviluppo turistico e locale,	
	- curare la gestione di centri di ospitalità per gruppi ed	
	organizzare attività per il tempo libero,	
	- promuovere iniziative per la formazione culturale dei	
	giovani e tutte quelle prestazioni educative particolarmente	
	rispondenti alle esigenze dei tempi,	
	- gestione di servizi residenziali, quali case di riposo o	
	comunità alloggio, destinate ad accogliere minori, inabili,	
	anziani e soggetti incapaci di provvedere da sé, interamente	
	o parzialmente, alle normali necessità della vita individuale	
	e sociale.	
	La cooperativa potrà organizzare e gestire:	
	- seminari, convegni, fiere, sagre, manifestazioni, corsi di	
	addestramento e formazione tradizionale e a distanza, con	
	l'ausilio di tutte le tecnologie ritenute opportune,	
	- attività e servizi di riabilitazione,	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e	
	socializzazione,	

	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e	
	riabilitazione,	
	- residenze sanitarie assistite (RSA),	
	- comunità terapeutiche assistite,	
	- centri di incontro per le attività culturali, ricreative ed	
	occupazionali,	
	- consultori, strutture sociali scolastiche e parascolastiche,	
	- centri di soggiorno per turismo sociale,	
	- servizi di trasporto per disabili,	
	- beni confiscati alla criminalità organizzata,	
	- gestione di immobili dismessi da enti pubblici e privati,	
	- case famiglia,	
	- comunità alloggio,	
	- centri per disabili fisici e psichici,	
	- attività lavorative (produzione di beni o erogazione di	
	servizi) finalizzate all'inserimento sociale di persone	
	svantaggiate,	
	- servizio di telesoccorso,	
	- scuole di ogni ordine e grado.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività simile, affine o comunque connessa a quelle sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte	
	le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare,	
	commerciale, industriale e finanziaria, necessarie e utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia	

	indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Per la sola indicazione significativa:	
	1. potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto	
	qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società	
	ed altri enti economici e non, comprese le associazioni,	
	riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà	
	conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale	
	perseguimento delle proprie finalità statutarie,	
	2. potrà promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei	
	soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata	
	ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	E' comunque tassativamente vietata la raccolta del risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	3. Potrà concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società	
	cooperative.	
	4. Potrà partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche	
	e private e intrattenere con lo Stato e gli enti pubblici	
	qualsunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo	
	della società.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro	
	ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	

	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa.	
	Soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	

	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o la quota che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque	
	non superiore al 50% per cento di quello previsto per i soci	
	ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 10, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	

	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	
	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione,	
	egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti	
	dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità previsti dal	
	presente statuto	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dal presente statuto	
	Soci volontari	
	Oltre ai soci previsti dalla vigente normativa potranno	

	partecipare alla cooperativa anche soci volontari che	
	prestino la loro attività gratuitamente.	
	Il loro numero non potrà comunque superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci volontari si applica per intero	
	l'art. 11 della legge 381/1991.	
	ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola	
	compromissoria di cui all'articolo 22 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	

	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle	
	persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice	
	fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello	
	statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal	
	Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale,	
	nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione	
	alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente	
	competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed	
	integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della	
	Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro	
	sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il	
	versamento del capitale secondo le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale -	
	determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo	
	2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente,	
	l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in	

	materia di società per azioni, gli amministratori devono	
	convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	
	modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso,	
	l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal presente statuto	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della cooperativa;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Diritti dei soci	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	

	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra	
	natura-sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;che abbia subito un	
	provvedimento di licenziamento per giustificato motivo	

	oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme	
	di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a	
	sostegno del reddito dei lavoratori; che nell'esecuzione del	
	rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di	
	licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo; il cui ulteriore rapporto di	
	lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa	
	per inadempimento; che venga a trovarsi in una delle	
	situazioni di incompatibilit� senza la previa autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	societ�;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilit� o che comunque svolga o tenti di svolgere	
	attivit� in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	

	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 22.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice	

	civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio può essere corrisposta in più rate,	
	unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	(cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo	
	stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio	
	netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia	
	inferiore ad un quarto.	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al presente statuto	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	

	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al presente statuto. In	
	mancaza si provvede alla liquidazione della quota	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	
	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	ART. 9 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, ad investitori professionali soggetti a	

	vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	ART. 10 - RISTORNI	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	

	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali - in via generale -	
	debbono considerare la qualità e quantità dei prodotti	
	conferiti dai soci.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 11 - ELEMENTI COSTITUTIVI	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non	
	superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;	

	c. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	e. dalla riserva straordinaria;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	La riserva legale di cui alla precedente lettera c) è	
	indivisibile e, conseguentemente, non può essere ripartita	
	tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né	
	all'atto del suo scioglimento. Conservano in ogni caso il	
	carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tale	
	fine dalla cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del	
	DLCPS 14 dicembre 1947 n.1577, del Titolo III del DPR 29	
	settembre 1973 n. 601, e dell'articolo 12 della legge 16	
	dicembre 1977, n. 904.	
	ART.12 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	

	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dal presente statuto	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui in	
	appresso	
	ART. 13 - BILANCIO DI ESERCIZIO	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	

	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal presente statuto e, successivamente	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella	
	prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di	
	diritti di amministrazione;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	previsti dal presente statuto.	
	Gli importi destinati all'erogazione del ristorno,	

	all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al	
	Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli	
	destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla	
	costituzione ed incremento delle riserve divisibili.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio	
	sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	

	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	ART. 15 - ASSEMBLEE	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	ART. 16 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	

	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 14,	
	per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	ART. 17 - VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	ART. 18 - VOTO	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero	
	dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica il relativo articolo del	
	presente statuto.	
	ART. 19 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	

	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	ART. 20 - AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	
	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	

	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se	
	nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	

	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono	
	essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione	
	rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	

	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	Soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	

	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del	
	collegio sindacale, se nominato.	
	ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla	
	nomina del collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	

	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	

	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed	
	ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a	
	informazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	

	CONTROVERSIE	
	ART. 22 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere	
	assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la	
	società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli	
	organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo	
	preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del	
	servizio di conciliazione della Camera di Commercio di	
	COSENZA, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs.	
	5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	di Cosenza che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli	
	arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione	
	prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o	
	arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi	
	entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per iscritto.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

ART. 23 - SCIoglimento ANTICIPATO		
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
ART. 24 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE		
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli	
	stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
TITOLO X		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
ART. 25 - REGOLAMENTI		
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	- NORMATIVA SULLA PRIVACY - Ad opera di tutte le parti di	